



Circ. 281

Firenze 10/04/2018

Agli alunni e alle loro famiglie
Ai docenti
CLASSI TERZE

Alla DSGA per le operazioni di competenza

Oggetto: Criteri di ammissione agli esami qualifica a.s. 2017/2018

L'esame finale di qualifica verifica l'effettivo possesso delle competenze tecnico- professionali oggetto della certificazione, ovvero la capacità del candidato di realizzare le performance associate alle competenze oggetto di certificazione.

L'ammissione all'esame finale è subordinata al raggiungimento, per ogni allievo, della percentuale minima del 75% di presenza alle attività formative annuali e della percentuale minima del 50% di presenza alle attività di apprendimento in contesto lavorativo.

L'ammissione all'esame finale è, inoltre, subordinata al raggiungimento di un punteggio minimo relativo alla valutazione intermedia del percorso, espresso in centesimi, che deve essere di almeno 60/100. Il punteggio minimo è dato dalla media aritmetica delle tre valutazioni riferite a: valutazione dell'andamento del percorso; valutazione degli apprendimenti a fine UF (escluso UF Stage) e valutazione dell'UF Stage.

In casi eccezionali, e debitamente motivati dal Consiglio dei docenti, un allievo può essere ammesso all'esame anche con un punteggio inferiore al 60/100 sulla valutazione intermedia del percorso. In tale caso, è necessario documentare le motivazioni e presentarle, quale documentazione agli atti, alla Commissione di esame. In tale caso il punteggio comunque attribuito sarà considerato valido ai fini del peso dello stesso sulla valutazione finale dell'esame.

Nel voto complessivo dell'esame finale (indicato in centesimi), la valutazione intermedia del percorso avrà un peso del 50%.

Il peso relativo alle prove realizzate nella sessione di esame sarà quindi del 50%.

Azioni per allievi in situazioni di disabilità

Gli allievi in situazione di disabilità partecipano agli esami finali di qualifica professionale, svolgendo, solo ove necessario, prove differenziate, omogenee al percorso svolto e finalizzate all'attestazione delle competenze acquisite.

Per tali allievi è indispensabile prevedere la disponibilità, durante la prova d'esame, di mezzi che abbiano funzionalità strumentale al raggiungimento dei medesimi obiettivi (es. ausili, protesi, tastiere speciali, dizionari braille, etc.).

Agli allievi in situazione di disabilità può essere rilasciato, al termine del percorso triennale di IeFP5:

-l'attestato di qualifica professionale

nel caso in cui l'allievo sia in grado di affrontare le prove previste per l'esame finale di qualifica professionale e si accerti che abbia acquisito tutte le competenze relative alla figura professionale di riferimento;

-il certificato di competenze

relativo alle Unità di Competenze di cui l'allievo ha dimostrato il possesso in sede di esame finale (modello regionale allegato alla DGR 532/2009 e s.m.i.);

-l'attestazione intermedia delle competenze (modello Allegato 7 dell'Accordo 27 Luglio 2011).

Nel caso in cui l'allievo non sia in grado di affrontare le prove previste per l'esame di qualifica professionale ma si sia accertata l'acquisizione durante il percorso di singole competenze, ovvero singole capacità/conoscenze, attraverso le prove intermedie degli apprendimenti.

Nel caso in cui l'allievo sostenga l'esame finale senza ottenere l'attestato di qualifica professionale, l'attestazione intermedia delle competenze contiene sia le competenze certificate in sede di esame finale, sia le competenze valutate durante il percorso ma non certificate a seguito dell'esame finale.

5 L'attestato di qualifica professionale e l'attestato di competenze sono le certificazioni rilasciate nell'ambito dei percorsi di leFP; i modelli sono stati approvati dal Decreto Ministeriale 11 novembre 2011, che recepisce l'Accordo in Conferenza Unificata Stato-Regioni del 27 luglio 2011. Il certificato di competenze è l'attestazione regionale rilasciata nell'ambito dei percorsi di formazione professionale regionale.

Il Dirigente Scolastico

(Dott.ssa Maria Francesca Cellai)

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93*

FT/cm